



Ispettorato Territoriale del Lavoro di  
Viterbo

**Oggetto: Determina di pagamento – Oneri accessori INAIL 2021 – ENERGIA ELETTRICA**

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante *"Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* con il quale è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

**VISTO** il DPR del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

**VISTO** il DPCM del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

**VISTO** il DPCM del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell'attività negoziale dell'Agenzia;

**VISTO** il D.D. n. 992 del 10 dicembre 2019 con il quale l'incarico di dirigente dell'Ispettorato Territoriale di Viterbo è stato conferito alla dott.ssa ELDA GENTE MAGNANI;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Bilancio dell'Ispettorato ed il Budget assegnato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Viterbo per l'esercizio finanziario 2022, residui anno 2021;

**VISTA** la determina a contrarre n. 12 del 10/11/2017 nonché il contratto di locazione stipulato il 28/11/2017 con l'INAIL, avente ad oggetto la locazione dei locali siti in Via Sabotino 1/3 – Viterbo, al fine di stabilirvi la sede di questo Ispettorato Territoriale del Lavoro;

**VISTO** lo Smart CIG n. Z1223AA2EE;

**VISTO** l'art. 11 del contratto di locazione, relativo al pagamento degli oneri accessori, con il quale si stabilisce il pagamento degli stessi nella misura del 37% del totale versato per l'intero edificio da parte dell'INAIL, da restituire allo stesso su sua richiesta;

